



REGIONE ABRUZZO
Dipartimento Agricoltura
Servizio Supporto Specialistico all'Agricoltura – Avezzano
Ufficio Direttiva Nitrati Qualità dei Suoli e Servizi Agrometeo
Ufficio Tutela Fitosanitaria

PIANO STRATEGICO NAZIONALE
DI ATTUAZIONE DELLA PAC 2023-2027
(Reg. UE n. 2115/2021 del Consiglio)

Complemento per lo Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo
(DGR n. 586/2022 e succ. mod. e int.)

Bando per l'attivazione dell'intervento

SRA19 – RIDUZIONE IMPIEGO FITOFARMACI
(Art. 70 Reg. UE 2115/2021)

Sommario

Premessa	1
Art. 1 – Clausola di salvaguardia	1
Art. 2 - Definizioni	1
Art. 3 - Descrizione dell'intervento	3
Art. 4 - Collegamenti e combinazione con altri interventi	4
Art. 5 - Ambito territoriale	4
Art. 6 - Beneficiari	4
Art. 7 - Requisiti e condizioni di ammissibilità	4
Art. 8 - Cause di forza maggiore	6
Art. 9 - Impegni del beneficiario	6
Art. 10 - durata e Decorrenza degli impegni	8
Art. 11 - Importo del sostegno	8
Art. 12 - Dotazione finanziaria	8
Art. 13 - Criteri di selezione delle domande di sostegno	8
ART. 14 - TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI	9
ART. 15 - CLAUSOLA DI REVISIONE	10
ART. 16 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO/PAGAMENTO	10
ART. 17 - MODIFICA DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO	11
ART. 18 - CONTROLLI E SANZIONI	11
ART. 19 - PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO	11
ART. 20 - RICHIESTE DI RIESAME E PRESENTAZIONE DI RICORSI	12
ART. 21 - INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI E PUBBLICITÀ	13
ART. 22 - DISPOSIZIONI GENERALI	13

ALLEGATI

PREMESSA

Il Complemento dello Sviluppo Rurale (CSR) della Regione Abruzzo prevede l'attivazione dell'intervento SRA19 – Riduzione impiego fitofarmaci, sulla base dei contenuti del Piano Strategico Nazionale per l'attuazione della PAC 2023-2027 (PSP) recentemente approvato dalla Commissione europea¹.

Tale intervento è finalizzato all'obiettivo specifico della PAC di sostenere un reddito agricolo sufficiente e la resilienza del settore agricolo al fine di rafforzare la sicurezza alimentare a lungo termine, nonché per garantire la sostenibilità economica della produzione agricola in tutta l'Unione. Esso risponde, in particolare, alle esigenze di sostegno della redditività economica delle aziende agricole e di sostegno e sviluppo dell'agricoltura e della silvicoltura nelle aree con vincoli naturali di carattere fisico e agro-climatico-ambientale più esposte al rischio di abbandono.

Per maggiori informazioni sulla natura e sulle finalità dell'intervento si rimanda alla scheda dell'intervento SRA19 del documento CSR sopra citato alla corrispondente scheda intervento del PSP (entrambi consultabili mediante accesso al sito web: <https://www.regione.abruzzo.it/content/complemento-di-programmazione-abruzzo>).

ART. 1 – CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

1. La Regione Abruzzo ha adottato con la massima tempestività il proprio CSR al fine di consentire lo sviluppo di fasi procedurali funzionali all'attivazione di tutti gli interventi "a superficie" sin dalla prima annualità della nuova programmazione (anno solare 2023), evitando discontinuità rispetto all'attuale periodo di programmazione in corso di completamento e al fine di imprimere da subito la massima capacità di spesa del nuovo programma. Considerando che il quadro normativo e procedurale nazionale e regionale finalizzato alla realizzazione del PSP e dei CSR regionali non è stato ancora completato dovendosi attendere l'esito della fase negoziale che ha portato all'approvazione del PSP, il presente avviso è attivato "sotto condizione" in relazione alle integrazioni che potranno essere apportate, inclusi i termini e le condizioni per accedere al sostegno, al fine di garantire la salvaguardia degli interessi unionali, la trasparenza ed il buon andamento dell'azione amministrativa.
2. I potenziali beneficiari, che intendono presentare domanda di sostegno ai sensi del presente bando, sono consapevoli e accettano, con la sottoscrizione della domanda stessa, le seguenti condizioni:
 - a) che la presentazione della domanda di sostegno non fa sorgere alcun obbligo o impegno giuridicamente vincolante da parte della Regione e che, anche a fronte dell'esito positivo della domanda ed ammissione agli aiuti, il pagamento degli stessi è subordinato alla verifica del rispetto delle condizioni previste dalla scheda dell'intervento SRA19, sia a livello di PSP così come approvata dalla Commissione, che di CSR;
 - b) che, in caso di modifiche o integrazioni da apportare al presente bando in relazione alla decisione di approvazione del PSP da parte della Commissione europea, l'onere di apportare eventuali variazioni alla domanda necessarie a renderla conforme a quanto previsto dal programma è in capo al richiedente; le domande non conformi al presente avviso, così come eventualmente modificato a seguito di quanto su espresso, non potranno essere prese in considerazione.

ART. 2 - DEFINIZIONI

1. Produzione agricola²: la produzione di prodotti agricoli di cui all'allegato I del TFUE, ad eccezione dei prodotti della pesca e delle azioni di allevamento e di coltivazione per la produzione di prodotti non compresi nell'Allegato I del

¹ Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 8645 final del 2.12.2022

² Capitolo 8, par. 8.1.1 del CSR, definizione di produzione agricola

TFUE, di raccolta, mungitura, allevamento, pascolo e custodia degli animali per fini agricoli, nonché la coltivazione del bosco ceduo a rotazione rapida e del cotone. È considerata attività di produzione agricola qualsiasi pratica agronomica o di allevamento svolta nel rispetto delle norme di condizionalità e idonea ad ottenere il raccolto o le produzioni zootecniche.

2. Agricoltore in attività³: l'attività agricola minima consiste nello svolgimento da parte dell'agricoltore di almeno una pratica colturale annuale per il mantenimento delle superfici agricole, o per il conseguimento della produzione agricola. Sono considerati agricoltori in attività gli agricoltori che, al momento della presentazione della domanda di sostegno sono in possesso di uno dei seguenti requisiti: a) agricoltori che nell'anno precedente a quello di domanda hanno ricevuto pagamenti diretti per un importo non superiore a 5.000 euro⁴; b) iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese come impresa agricola "attiva" o come piccolo imprenditore e/o coltivatore diretto⁵; c) iscrizione alla previdenza sociale agricola (INPS) come coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, coloni o mezzadri; d) possesso della partita IVA attiva in campo agricolo, con dichiarazione annuale IVA, ovvero con comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, relativa all'anno precedente la presentazione della domanda, dalla quale risulti lo svolgimento dell'attività agricola. Per le aziende con superfici agricole ubicate, in misura maggiore al cinquanta per cento, in zone montane e/o svantaggiate ai sensi della regolamentazione dell'Unione europea, nonché per gli agricoltori che iniziano l'attività agricola nell'anno di domanda, è sufficiente il possesso della partita IVA attiva in campo agricolo.
3. Superficie agricola utilizzata (SAU): l'insieme dei terreni dell'azienda effettivamente investiti a seminativi, prati, prati permanenti e pascoli, coltivazioni arboree specializzate che danno prodotti agricoli; sono esclusi i boschi e le coltivazioni arboree che danno prodotti forestali. Essa costituisce la superficie eleggibile all'impegno, al netto delle tare. Le superfici investite a pascoli e prati pascoli sono ammissibili all'aiuto solo per le aziende zootecniche come sopra definite (comma 2).
4. Superficie Oggetto di Impegno (SOI): si intende la superficie aziendale facente parte della SAU oggetto di impegno ed ammessa agli aiuti.
5. Superficie accertata: la superficie riscontrata nella fase di controllo in loco per le domande estratte a campione o superficie eleggibile dal Sistema di identificazione delle parcelle agricole per le domande non comprese nel campione.
6. Superficie determinata: per le domande sottoposte a controllo in loco la superficie determinata viene calcolata confrontando la somma delle superfici dichiarate e la somma delle superfici accertate; si considera come "determinata" la minore tra le due superfici. Per le domande non sottoposte a tali controlli la superficie determinata si ottiene prendendo a riferimento la superficie richiesta, decurtata di eventuali porzioni di superficie interessate da irregolarità.
7. Condizionalità: ai sensi degli articoli 12, 13 e 14 del Reg. UE 2021/2115, il CSR per l'Abruzzo adotta le regole di condizionalità "rafforzata" previste nel Piano Strategico della PAC 2023-2027. Tali regole si applicano quali requisiti

³ Capitolo 8, par. 8.1.3 del CSR, definizione di agricoltore in attività

⁴ Se un agricoltore non ha presentato domanda di aiuto per i pagamenti diretti, l'importo si ottiene moltiplicando il numero di ettari ammissibili, a disposizione dell'agricoltore nell'anno di presentazione della domanda di aiuto, per il pagamento medio nazionale del sostegno diretto per ettaro dell'anno precedente. Quest'ultimo è stabilito dividendo il massimale annuale nazionale di cui all'allegato V del Regolamento (UE) 2021/2115 per il numero totale di ettari ammissibili dichiarati per tale anno.

⁵ Nel caso in cui l'impresa individuale o società risulti iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese in uno stato diverso da "attivo", che pregiudica lo svolgimento dell'attività d'impresa agricola, non è riconosciuto il requisito di agricoltore in attività. L'iscrizione al registro non comporta alcun obbligo di produzione, ma se un soggetto intende svolgere l'attività imprenditoriale agricola, che sviluppa un volume d'affari superiore a 7.000 euro, è obbligato ad iscriversi al Registro delle imprese. Per le aziende che, in presenza di un volume d'affari non superiore a 7.000 euro, ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge n. 87/2018, convertito in legge n. 96/2018, si avvalgono della facoltà di esenzione dalla presentazione della comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, presentano fatture, bollette doganali o altra documentazione fiscale/contabile relativa all'attività agricola svolta per produzione o per il mantenimento della superficie.

obbligatori di riferimento per la determinazione del calcolo degli aiuti dei pertinenti interventi a superficie e a capo. In ogni caso si terrà conto delle successive disposizioni emanate a livello nazionale e delle successive modifiche ed integrazioni al quadro normativo comunitario, nazionale e regionale. L'autorità competente per l'applicazione del sistema di controllo di condizionalità è l'Organismo Pagatore AGEA che dispone in merito alle eventuali sanzioni derivanti dall'inosservanza delle regole di condizionalità. Per la definizione delle regole di condizionalità, per la metodologia dei controlli e per il sistema delle sanzioni si rinvia a quanto previsto nel Piano Strategico della PAC 2023-2027.

8. Fascicolo aziendale: contenitore cartaceo ed elettronico, istituito ai sensi del DPR 1° dicembre 1999 n. 503, contenente tutte le informazioni, dichiarate, controllate, verificate, di ciascun soggetto, pubblico o privato, esercente una delle attività, necessarie per accedere al sostegno di cui al presente intervento. Ogni richiedente l'aiuto, prima della presentazione della domanda di sostegno ha l'obbligo di costituire e/o aggiornare il proprio fascicolo aziendale, elettronico e ove necessario cartaceo, secondo le modalità e le regole definite dal manuale di coordinamento del fascicolo aziendale predisposto da AGEA. Il fascicolo aziendale è unico e deve essere validato successivamente ad ogni sua integrazione o modificazione. L'aggiornamento può essere effettuato in ogni momento, indipendentemente dall'attivazione di qualsiasi procedimento. I titolari di ciascun fascicolo sono tenuti, prima della presentazione della domanda di sostegno ad eseguire una verifica delle informazioni riportate nel fascicolo rispetto alla reale situazione aziendale, ponendo particolare attenzione alla verifica della corrispondenza con la documentazione che nello stesso deve essere conservata, come previsto dal manuale di tenuta del fascicolo predisposto da AGEA. In caso di non corrispondenza o necessità di integrazione, il titolare è tenuto ad effettuare l'aggiornamento sempre antecedentemente alla presentazione della domanda di sostegno.
9. Soggetti autorizzati: sono definiti soggetti autorizzati le persone fisiche o giuridiche cui la Regione rende disponibile la funzionalità on-line, mediante il portale SIAN, per la compilazione delle domande a valere sulle misure del PSR a fronte di delega da parte del singolo beneficiario.

ART. 3 - DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

1. L'intervento concorre alla gestione sostenibile delle superfici agricole, con le finalità generali di contenere i fattori di pressione ambientale del settore primario e di favorire gli impatti positivi sulle risorse ambientali. In particolare, questo intervento prevede di ridurre la deriva dei prodotti fitosanitari durante la loro distribuzione e la eliminazione/riduzione dell'impiego dei fitofarmaci individuati come più pericolosi dalle attività di monitoraggio svolte in applicazione del "Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN)" adottato con DM 22 gennaio 2014, in applicazione della Direttiva sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (Direttiva 2009/128/CE) ed in sinergia anche con la Direttiva Quadro Acque (Direttiva 2000/60/CE). Ulteriori sinergie sono previste rispetto alle Direttive Habitat (Direttiva 92/43/CEE) e Uccelli (Direttiva 2009/147/CE).
2. L'intervento si articola in due Azioni e prevede:
 - a) un sostegno per ettaro di SOI a favore degli agricoltori o delle associazioni di agricoltori che si impegnano a applicare tecniche di riduzione della deriva dei prodotti fitosanitari di almeno il 50% rispetto alla tecnica di irrorazione ordinaria, così come previsto nel Documento di orientamento "Misure di mitigazione del rischio per la riduzione della contaminazione dei corpi idrici superficiali da deriva e ruscellamento" pubblicate nel sito web del Ministero della Salute (**Azione 1 - SRA19.1**);
 - b) un sostegno per ettaro di SOI di alcune colture sulle quali viene ridotto l'impiego delle sostanze attive fitosanitarie (principi attivi per la difesa e per il controllo della vegetazione indesiderata) candidate alla sostituzione in applicazione della normativa comunitaria, al fine di ridurre i rischi e l'impatto che il loro utilizzo può determinare sulla salute umana e sull'ambiente (**Azione 2 - SRA19.2**).

3. I soggetti interessati possono presentare domanda di adesione alla sola Azione 1, o aderire ad entrambe le Azioni dell'intervento; non è consentita l'adesione alla sola Azione 2.
4. Nel caso di adesione ad entrambe le Azioni da parte del beneficiario, sulla SOI delle colture ammissibili all'Azione SRA19.2 (art. 7) è riconosciuto il pagamento di entrambi i premi specifici previsti dal presente intervento.

ART. 4 - COLLEGAMENTI E COMBINAZIONE CON ALTRI INTERVENTI

1. Al fine di migliorare le performance ambientali previste dall'intervento è consentito rafforzare gli impegni previsti con quelli di altri interventi agro-climatico-ambientali del CSR e del PSP. La combinazione di più impegni rispetto alla medesima superficie consente infatti un'amplificazione dell'effetto ambientale in quanto aumentano i benefici ambientali di ogni singolo impegno assunto dall'agricoltore.
2. Il sostegno erogato dal presente intervento è inoltre cumulabile sulla stessa superficie ammissibile con quello erogato dagli eco-schemi 2, 3, 4 e 5, del PSP 2023-2027 posto che viene assicurata la non duplicazione dei pagamenti per gli interventi che si sovrappongono.
3. Il sostegno erogato per l'adesione ad entrambe le Azioni del presente intervento potrà essere cumulato sulle stesse superfici oggetto di impegno con quello previsto dagli interventi SRA03 "Tecniche per la lavorazione ridotta dei suoli" (Azione 1 e Azione 2) e SRA06 "Cover crops" (Azione 1 e Azione 2).
4. E' invece cumulabile con il sostegno erogato ai sensi dell'intervento SRA01 "Produzioni integrate certificate" e dell'intervento SRA29 "Introduzione e mantenimento di metodi di produzione biologica", solo il sostegno erogato per l'adesione all'Azione 1 (applicazione di specifiche tecnologie per la riduzione della deriva di fitofarmaci).
5. Potranno inoltre essere definite specifiche attività di consulenza e di formazione volte all'ottimale implementazione di entrambe le Azioni di SRA19 – rispettivamente nell'ambito degli interventi SRH01 "Erogazione di servizi di consulenza" e SRH03 "Formazione degli imprenditori agricoli" – a cui i beneficiari del presente intervento potranno accedere in via prioritaria.

ART. 5 - AMBITO TERRITORIALE

1. L'intervento si applica su tutto il territorio regionale.

ART. 6 - BENEFICIARI

1. L'intervento è rivolto a:
 - a) Agricoltori singoli o associati;
 - b) Enti pubblici gestori di aziende agricole,

che rispondono alle definizioni di agricoltore in attività e che svolgono attività di produzione agricola in coerenza con quanto riportato nel precedente art. 2 e che sono in possesso dei requisiti di ammissibilità descritti nel successivo articolo 7.

ART. 7 - REQUISITI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

1. **Requisiti soggettivi:** il titolare della domanda di sostegno deve:
 - a) essere un "Agricoltore in attività" in forma singola o associata, come desumibile dal fascicolo aziendale;

- b) per le domande presentate da società di capitali o cooperative:
- i. essere legittimato dai competenti organi societari a presentare la domanda di sostegno e ad assumere gli impegni correlati;
 - ii. la società titolare della domanda di sostegno deve essere vigente alla data di inizio impegno;
- c) per le domande presentate da enti pubblici o di diritto pubblico:
- i. essere legittimato dai competenti organi dell'Ente a presentare la domanda di sostegno e ad assumere gli impegni correlati;

2. Requisiti oggettivi:

- a) La superficie oggetto di impegno, deve risultare in possesso del soggetto titolare della domanda di sostegno; deve essere condotta in base alle diverse tipologie di titoli di conduzione ammessi per il loro inserimento nel Fascicolo aziendale.
- b) La conduzione della SOI deve decorrere dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno senza soluzione di continuità. Se necessario, è consentito il rinnovo del titolo in corso d'anno a condizione che sia garantito il possesso continuativo della superficie oggetto di impegno.
- c) La superficie aziendale oggetto di impegno (SOI) ai sensi dell'Azione SRA19.1 comprende tutta la SAU ad eccezione delle superfici a pascolo, prati pascolo e prati permanenti, dei terreni a riposo e dei terreni a seminativi temporaneamente ritirati dalla produzione; le superfici di cui sopra sono quelle censite nel Piano Colturale del Fascicolo aziendale alla data di presentazione delle domande annuali per il periodo quinquennale di impegno (domanda iniziale e domande di conferma).
- d) Ai sensi dell'Azione SRA19.2, la superficie impegnata è individuata in quella coltivata con le colture orticole riportate nella seguente tabella, per le quali, al momento della pubblicazione del presente bando, sono disponibili agrofarmaci con principi attivi candidati alla sostituzione ai sensi del Reg (CE) n. 1107/2009 ed altre sostanze individuate ai sensi dell'art 15 della Direttiva 2009/128/CE. La SOI deve avere, complessivamente, una estensione non inferiore a 1 (uno) ettaro.

COLTURE ORTICOLE AMMISSIBILI ALL'AZIONE SRA19.2		
Aglio	Cicoria	Patata dolce
Anguria	Cipolla	Peperone
Asparago	Dolcetta	Pisello
Arachide	Erbe fresche	Pomodoro da mensa
Basilico	Fagiolino	Pomodoro pieno campo
Bietola da costa e da orto	Fagiolo	Porro
Bietola rossa	Fava	Prezemolo
Cardo	Finocchio	Radicchio
Carciofo	Indivia riccia e scarola	Rapa
Carota	Lattughino	Ravanello
Cavolo rapa	Lattuga	Rucola
Cavolo ad infiorescenza	Lenticchia	Scalogno
Cavolo a testa	Mais dolce	Sedano
Cavolo a foglia	Melanzana	Spinacio
Cece	Melone	Zucca
Cetriolo	Patata	Zucchini

3. Tutti i requisiti necessari per accedere al sostegno devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di sostegno e devono essere mantenuti per tutto il periodo di impegno (5 anni).

4. La perdita dei criteri di ammissibilità genera la decadenza totale dell'impegno con recupero dei premi erogati nell'anno di mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità e nelle annualità precedenti, o l'esclusione annuale laddove previsto dalle disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni, ad eccezione dei casi in cui ciò sia dovuto a cause di forza maggiore come disciplinate dal successivo articolo.

ART. 8 - CAUSE DI FORZA MAGGIORE

1. Ai fini del presente intervento, sono riconosciute cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, in analogia a quanto definito all'art. 3 del Reg. (UE) 2021/2116:
 - a) una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave che colpisce seriamente l'azienda;
 - b) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
 - c) un'epizoozia, la diffusione di una fitopatia o di un organismo nocivo per le piante che colpisce la totalità o una parte, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
 - d) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda;
 - e) il decesso del beneficiario;
 - f) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario.
2. I casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali nonché la relativa documentazione, di valore probante l'evento, devono essere notificati dagli interessati al Servizio Supporto Specialistico all'Agricoltura Avezzano, Ufficio Direttiva Nitrati, Qualità dei Suoli e Servizi Agrometeo e/o dell'Ufficio Tutela Fitosanitaria entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui gli stessi o i loro rappresentanti sono in grado di provvedervi, a pena dell'applicazione delle riduzioni ed esclusioni previste per il mancato rispetto degli impegni.

ART. 9 - IMPEGNI DEL BENEFICIARIO

1. Per l'Azione SRA19.1, i beneficiari dovranno rispettare per tutta la durata dell'intervento i seguenti impegni.
 - a) Riduzione di almeno il 50% della deriva per la distribuzione dei prodotti fitosanitari sulle superfici oggetto di impegno, attraverso l'impiego di almeno una delle soluzioni tecnologiche di seguito rappresentate⁶:
 - i. ugelli anti-deriva ad iniezione d'aria,
 - ii. ugelli a specchio per barre irroratrici per colture erbacee (gli ugelli devono essere sostituiti almeno due volte nel corso del quinquennio),
 - iii. manica d'aria su barre a polverizzazione meccanica (esclusi interventi in pre-emergenza e post-emergenza precoce),
 - iv. sistemi di distribuzione localizzata (per irroratrici per colture erbacee) e con schermature (per colture arboree),

⁶ Le tecnologie indicate nei seguenti punti da i) a iv) sono quelle individuate dal Ministero della Salute (Documento di orientamento – Prodotti fitosanitari – Misure di mitigazione del rischio per la riduzione della contaminazione dei corpi idrici superficiali da deriva e ruscellamento – marzo 2017) caratterizzate ciascuna da una riduzione della deriva pari o superiore al 50%.

- v. sistemi con paratie per la chiusura del flusso d'aria,
 - vi. macchine irroratrici a tunnel.
- b) Obbligo di utilizzare macchine per i trattamenti fitosanitari che rispondono a precisi parametri di funzionalità operativa, per le quali è stato rilasciato il rapporto di prova del controllo funzionale e la tabella di taratura dell'irroratrice da parte dei centri prova autorizzati, secondo quanto definito al punto A.3.7 del decreto 22/1/2014 di adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN) e secondo le prescrizioni di cui alla vigente normativa regionale.

Il rispetto degli impegni di cui alle precedenti lettere a) e b) deve essere dimostrato attraverso il rapporto di prova del controllo funzionale e la tabella di taratura dell'irroratrice attestante l'impiego di una delle soluzioni tecnologiche di cui al comma 1 a) del presente art. 8 acquisiti al più tardi, entro 6 mesi dall'inizio del periodo di impegno (per cui entro il 30 giugno 2023). Il rapporto di prova del controllo funzionale e la tabella di taratura vanno acquisiti almeno due volte nel corso del quinquennio; la dimostrazione dell'ottemperanza all'impegno si basa sulla documentazione prodotta dai centri prova accreditati dalla Regione Abruzzo attraverso la specifica piattaforma informatica regionale.

Le scelte in merito alle tecnologie anti-deriva adottate devono essere riportate nel registro aziendale dei trattamenti. L'adozione delle tecnologie anti deriva è comprovata dal rapporto di prova del controllo funzionale e dalla tabella di taratura dell'irroratrice.

2. Per l'Azione SRA19.2 il beneficiario:

- a) è obbligato ad aderire all'Azione 1 ed ai relativi impegni;
- b) si impegna a rispettare il numero massimo annuale di interventi con sostanze attive candidate alla sostituzione differenziato per colture orticole come da tabelle allegate al presente avviso (Allegato A e B); l'elenco delle colture orticole ammissibili ai sensi dell'Azione 2 del presente intervento comprende quelle per le quali, al momento della pubblicazione del presente bando, sono disponibili agrofarmaci con principi attivi candidati alla sostituzione ai sensi del Reg (CE) n. 1107/2009 ed altre sostanze individuate ai sensi dell'art 15 della Direttiva 2009/128/CE. Il dettaglio delle colture e dei principi attivi suddetti è riportato negli Allegati A e B al presente bando. L'evoluzione della normativa e degli strumenti di pianificazione nazionali e regionali, nonché l'aggiornamento dell'elenco dei principi attivi candidati alla sostituzione potranno comportare l'aggiornamento di tale elenco nel corso del periodo di esecuzione dell'impegno da parte dei beneficiari e/o la modifica del numero massimo di interventi consentiti, con relativa pubblicazione di appositi avvisi pubblici da parte della Regione al fine di adeguare le superfici impegnate con le domande di conferma per annualità successive a quella in cui le modifiche dell'elenco saranno pubblicate.

3. Poiché la superficie impegnata per la singola coltura ai sensi dell'Azione 2 è soggetta a variabilità in relazione ad esigenze aziendali di rotazione agronomica e di avvicendamento delle colture per singolo appezzamento, è obbligato a mantenere la dimensione della SOI totale aziendale richiesta con la domanda per tutta la durata del periodo di impegno (5 anni), con limite di variazione annuale massimo del 20% senza applicazione di sanzioni. Variazioni della SOI complessiva oltre il limite del 20% suddetto, comportano l'esclusione dal premio per l'annualità di riferimento; due esclusioni per il periodo quinquennale di impegno comportano la decadenza della domanda e il recupero dei premi erogati. L'ammontare del sostegno riconosciuto annualmente è, in ogni caso, limitato alla SOI effettivamente impegnata.

4. I beneficiari sono inoltre soggetti ai seguenti altri obblighi:

- rispetto delle norme di Condizionalità (art. 12, Regolamento (UE) 2021/2115);
- rispetto delle norme di Condizionalità sociale (art. 14, Regolamento (UE) 2021/2115).

ART. 10 - DURATA E DECORRENZA DEGLI IMPEGNI

1. Gli impegni previsti dal presente intervento hanno una durata di 5 (cinque) anni e decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

ART. 11 - IMPORTO DEL SOSTEGNO

1. L'entità del sostegno è determinata, in ottemperanza a quanto disposto all'art. 82 Regolamento (UE) 2021/2115, sulla base dei minori ricavi e dei maggiori costi derivanti dall'adozione degli impegni previsti. Il pagamento annuale si riferisce alla superficie agricola, per ettaro ammissibile, effettivamente sottoposta a impegno.
2. L'importo del pagamento è così stabilito:
 - a. Azione 1: € 30,00/ha di SOI
 - b. Azione 2: € 250,00/ha di SOI
3. Gli importi dei pagamenti riferiti all'azione 1 non sono diversificati per coltura (€/ha- anno).

ART. 12 - DOTAZIONE FINANZIARIA

1. La dotazione finanziaria destinata dal CSR al presente intervento è pari ad € 2.300.000,00 (euro due milioni trecentomila) per entrambe le Azioni SRA19.1 e SRA19.2.
2. Per l'attuazione dell'intervento sono previsti stanziamenti annuali in base ai quali saranno selezionate le domande di sostegno (domande di 1° anno - impegno iniziale) presentate nella medesima annualità di riferimento e saranno formati elenchi di ammissibilità separati per richieste di adesione alla sola Azione 1 e per domande di adesione ad entrambe le Azioni dell'intervento.
3. È garantita la copertura finanziaria delle domande di pagamento (conferma annuale dell'impegno), successive alla presentazione di domande di sostegno già ammesse a finanziamento, fatte salve le pertinenti disposizioni vigenti all'anno di presentazione della domanda di conferma.
4. La dotazione del presente bando è pertanto pari ad € 460.000,00 (euro quattrocento sessanta mila).
5. La Regione si riserva, nel caso in cui le risorse finanziarie disponibili non garantiscano la completa copertura di tutte le domande di sostegno istruite con esito positivo e dichiarate ammissibili e qualora ciò sia ritenuto necessario per garantire un regolare avanzamento finanziario della misura e del Programma, di prevedere stanziamenti aggiuntivi provenienti da eventuali rimodulazioni del piano finanziario del CSR, o da economie realizzate nell'ambito del presente bando.

ART. 13 - CRITERI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO

1. L'intervento prevede l'applicazione dei seguenti principi di selezione, al fine di poter raggiungere un maggiore beneficio ambientale. Essi sono:
 - a) PR01 - aree caratterizzate da criticità ambientali (cfr. Allegato C⁷);
 - b) PR02 - aree caratterizzate da particolari pregi ambientali;
 - c) PR03 - entità della superficie aziendale soggetta a impegno (SOI).

⁷ L'elenco dei comuni riportati nella tabella allegata al presente bando è tratto dal documento ARTA Abruzzo "Programma di monitoraggio per il controllo delle acque sotterranee – attuazione Direttiva 2000/60/CE, D.Lgs. 152/2006 e s.m.e.i., D.Lgs. 30/2009, DM 6 luglio 2016 – Stato chimico dei corpi idrici nel II ciclo sessennale 2015-2020.

- Sulla base dei principi suddetti, per la valutazione di merito delle domande si applicano i criteri indicati nella tabella che segue per la formazione di elenchi con priorità decrescente.

PRINCIPI	CRITERI DI SELEZIONE	Modalità di valorizzazione dei criteri di selezione
PR01	Aree caratterizzate da criticità ambientali rispetto all'utilizzo di prodotti fitosanitari	SOI nelle aree designate come caratterizzate da criticità ambientali > del 50% della SAU totale aziendale
PR02	SOI ubicata all'interno di Aree Natura 2000	SOI in aree Natura 2000 > del 50% della SAU totale aziendale
PR03	Entità della superficie soggetta ad impegno	SOI/SAU aziendale

- In caso di insufficienti risorse finanziarie richieste per il finanziamento delle domande inserite in un medesimo elenco di priorità, le domande saranno ordinate per il finanziamento sulla base del maggiore rapporto SOI/SAU. In caso di ulteriore parità ed insufficienza di risorse, le domande saranno ordinate secondo l'ordine di rilascio come risultante dall'applicativo SIAN.
- L'avvio delle procedure previste con il presente bando avviene prima che siano stati definiti e realizzati adempimenti e condizioni operative per l'attuazione del CSR correlati, in particolare, all'approvazione dei criteri di selezione da parte del Comitato di monitoraggio regionale. Pertanto i criteri di cui sopra potranno essere oggetto di modifiche in esito alla presentazione al Comitato di monitoraggio regionale da parte dell'Autorità di gestione del CSR.
- Soltanto in caso di budget finanziario insufficiente a soddisfare tutte le domande, saranno applicate procedure di selezione in relazione al maggior vantaggio ambientale atteso.

Art. 14 - Trasferimento degli impegni

- Per "cessione di un'azienda" si intende la vendita, l'affitto o qualunque tipo analogo di transazione relativa alle unità di produzione considerate; il "cedente" è il beneficiario la cui azienda è ceduta a un altro beneficiario; il "cessionario" è il beneficiario al quale è ceduta l'azienda.
- Se, durante il periodo di esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda a uno o più soggetti, questi ultimi possono subentrare per il restante periodo rilasciando specifica dichiarazione di conoscenza dell'obbligo di assunzione degli impegni per il periodo vincolativo residuo. La presentazione della domanda di cambio beneficiario nel portale SIAN da parte del subentrante che dimostri di possedere le condizioni di ammissibilità agli interventi previsti dal presente intervento, assolve ipso facto a tale adempimento.
- Fatto salvo il caso di decesso del richiedente, il subentro del nuovo soggetto nella titolarità della domanda di sostegno, ancorché parziale, non è ammesso, se avviene nel periodo in cui è consentito apportare modifiche alla domanda stessa.
- Il subentro del nuovo soggetto nella titolarità della domanda è ammesso dopo tale periodo e a condizione che il nuovo soggetto possieda i requisiti di ammissibilità, pena la decadenza della domanda di sostegno presentata dal cedente.
- Il subentrante, entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento, deve costituire il fascicolo aziendale nonché darne comunicazione al competente Servizio Territoriale per L'agricoltura (STA) per il perfezionamento istruttorio del subentro sul sistema SIAN. Il cedente e il subentrante sono tenuti al rispetto delle disposizioni che a tale riguardo

potranno essere definite dall'Organismo Pagatore AGEA. Nel caso di cambio beneficiario conseguente a decesso del richiedente/beneficiario, il termine per adempiere alla costituzione del fascicolo aziendale è di 120 giorni.

Art. 15 - Clausola di revisione

1. E' prevista una clausola di revisione degli impegni, ai sensi dell'articolo 70, paragrafo 7 del reg. (UE) 2021/2115:
 - a) per consentirne l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori, e dei requisiti od obblighi di cui al paragrafo 3 dell'articolo 70 del Reg. (UE) n. 2021/2115 al di là dei quali devono andare gli impegni;
 - b) per gli interventi la cui durata oltrepassa il periodo di programmazione 2023-2027, al fine di garantirne l'adeguamento al quadro giuridico del periodo di programmazione successivo.
2. Se l'adeguamento di cui al comma 1 non è accettato dal beneficiario, l'impegno assunto ai sensi dell'art. 70 del Reg. (UE) 2021/2115 cessa senza l'obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

Art. 16 - Presentazione della domanda di sostegno/pagamento

MODALITÀ

1. Il richiedente deve presentare la domanda in forma telematica, al Servizio Supporto Specialistico all'Agricoltura - Avezzano mediante le funzionalità on-line messe a disposizione dall'OP AGEA sul portale SIAN nei tempi e con le modalità stabilite dallo stesso Organismo pagatore.
2. Le modalità di presentazione sono:
 - a) per il tramite di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola accreditato dall'OP AGEA, previo conferimento di un mandato;
 - b) con l'assistenza di un libero professionista, munito di opportuna delega per la presentazione della domanda appositamente conferita dalle aziende, accreditato dalla Regione; il libero professionista deve essere in possesso delle credenziali di accesso all'area riservata del portale del SIAN previa autorizzazione dal responsabile delle utenze regionali; Il beneficiario deve costituire o aggiornare il fascicolo aziendale elettronico che costituisce la base di partenza per la compilazione elettronica delle domande di aiuto. Tale fascicolo dovrà essere validato, in modo da garantire coerenza tra i dati dichiarati.
3. Non sono accettate né, quindi, ritenute valide, le domande che pervengono con qualsiasi altro mezzo all'infuori di quello telematico. Si evidenzia che solo con la fase del rilascio telematico la domanda si intende effettivamente presentata all'Organismo Pagatore AGEA.
4. La domanda di sostegno vale anche come domanda di pagamento del premio.
5. Il richiedente, con la sottoscrizione della domanda, assume e fa proprie le dichiarazioni e gli impegni di carattere generale riportate nella stessa. La documentazione relativa alla disponibilità dei fondi agricoli assoggettati ad impegno e dichiarati in domanda, sulla base della quale è stato costituito ed aggiornato il fascicolo unico aziendale di cui al DPR 503/99, deve essere custodita e resa disponibile per eventuali controlli presso il Centro autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) o altra struttura autorizzata. La documentazione dovrà essere conservata per almeno 5 anni dalla fine dell'impegno.

6. L'azienda agricola che comunica il proprio indirizzo di PEC può ricevere comunicazioni dall'OP AGEA direttamente all'indirizzo di posta comunicato. PEC AGEA: protocollo@pec.agea.gov.it

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

7. Domande iniziali: dalla data di apertura del portale SIAN sino al 15/05/2023, salvo diverse disposizioni dettate dalla normativa europea, nazionale, regionale, o dall'OP AGEA.
8. Per quanto riguarda le domande pervenute oltre i termini previsti dal presente avviso, si rimanda alle specifiche disposizioni che verranno emanate dall'OP AGEA.
9. Non potranno essere accettate e saranno dichiarate immediatamente inammissibili le domande presentate oltre il termine, quelle sottoscritte da persona diversa dal legale rappresentante o da soggetto delegato o prive di sottoscrizione.

Art. 17 - Modifica della domanda di sostegno

1. Le modalità e relative tempistiche riguardanti la possibilità di modificare la domanda di sostegno/pagamento successivamente alla data di presentazione, inclusi i casi di ritiro parziale o totale e di correzione di errori palesi, verranno successivamente stabilite dall'OP AGEA.

Art. 18 - Controlli e sanzioni

1. L'avvio delle procedure previste con il presente avviso avviene in assenza di ulteriori adempimenti e condizioni correlati ed in particolare della definizione delle disposizioni nazionali e regionali di attuazione per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni nel caso di inadempienze rispetto agli impegni o agli altri obblighi previsti dai singoli interventi del CSR e le relative disposizioni riguardanti gli elementi di "Verificabilità e Controllabilità delle misure" (VCM) presenti nel sistema informativo agricolo nazionale (SIAN). Tali disposizioni una volta stabilite, saranno pubblicate con successivo atto.
2. In tutti i casi si applicano le sanzioni previste dalle disposizioni europee, nazionali e regionali per i casi di dichiarazioni non conformi al vero o uso di atti falsi, in particolare quelle di cui all'art. 76 del DPR n. 445/2000.

Art. 19 - Procedimento istruttorio

ISTRUTTORIA AUTOMATIZZATA

1. L'istruttoria automatizzata consiste nella verifica degli elementi di ricevibilità ed ammissibilità mediante specifico algoritmo che riscontra quanto dichiarato in domanda con le informazioni presenti nelle banche dati disponibili in diverse amministrazioni. Qualora l'esito di tale verifica non riscontri dichiarazioni contrastanti con le banche dati di cui sopra, la domanda è automaticamente ammessa al pagamento con conseguente erogazione del premio da parte dell'OP AGEA. Nei casi in cui l'esito dei controlli automatizzati risulti negativo o parzialmente positivo e tale esito derivi da anomalie e/o disallineamenti rispetto alle informazioni contenute nelle banche dati, la domanda sarà istruita in modalità "manuale".

ISTRUTTORIA MANUALE

2. L'istruttoria manuale interessa le domande pagate parzialmente, o non pagate, in esito alla istruttoria automatizzata. Essa si attiva, inoltre, in tutti quei casi in cui sia richiesto l'intervento da parte della Regione per modifiche, integrazioni e/o perfezionamenti della domanda stessa.

3. L'istruttoria "manuale", si articola nelle seguenti fasi:
 - a) presa in carico automatica
 - b) assegnazione delle domande agli istruttori.
 - c) verifica della ricevibilità della domanda
 - d) verifica della completezza e della sussistenza delle condizioni di ammissibilità attraverso interventi di perfezionamento ed integrazione documentale (correttiva) volti a rimuovere le cause di inammissibilità al pagamento.
4. Al termine di ogni fase viene prodotta apposita check-list che riferisce in merito a tutti i controlli effettuati e conclude con l'attestazione della eventuale ricevibilità e ammissibilità al pagamento.

EROGAZIONE DEI PREMI

5. Il pagamento degli aiuti annuali a ciascuno dei beneficiari verrà effettuato dall'OP AGEA sulla base della positività dell'istruttoria automatizzata, nonché delle autorizzazioni alla liquidazione predisposte dalla Regione (per le domande sottoposte ad istruttoria manuale). Il pagamento dei premi relativi alle annualità successive alla prima è subordinato alla presentazione della domanda di pagamento annuale.
6. Il pagamento avviene:
 - a) per le domande estratte nel campione per il controllo in loco, solo dopo la definizione dell'esito del controllo stesso;
 - b) per le domande non estratte nel campione, dopo che siano stati effettuati tutti i controlli di carattere amministrativo con esito positivo riguardanti le domande stesse.
7. Il pagamento, ai sensi della L. 11/11/2005 n. 231 e s.m.i., è effettuato esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali che dovranno essere indicati dai beneficiari e agli stessi intestati. Si farà riferimento al codice IBAN ed al codice BIC indicato nella domanda.
8. Il titolare della domanda di pagamento è tenuto a comunicare eventuali variazioni di dati, fornendo contestualmente la certificazione aggiornata rilasciata dall'Istituto di credito. Tale documentazione dovrà essere conservata nel fascicolo aziendale.

CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

9. Ai sensi della L.241/90 l'OP AGEA, responsabile del procedimento di liquidazione delle sovvenzioni unionali, aperto a seguito della domanda di pagamento ricevuta, cura la comunicazione di chiusura dello stesso notificando ai richiedenti l'esito della domanda.
10. L'Organismo Pagatore AGEA notifica la chiusura del procedimento amministrativo avvalendosi del portale SIAN, quale strumento telematico, ai sensi dell'art. 3 bis della L. 241/90- uso della telematica.
11. Il pagamento dell'aiuto nella misura richiesta senza l'applicazione di riduzioni o esclusioni vale come comunicazione di chiusura del procedimento amministrativo ai sensi dell'articolo 2 della L.n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 20 - RICHIESTE DI RIESAME E PRESENTAZIONE DI RICORSI

1. Avverso i provvedimenti definitivi di non ammissibilità può essere presentato:
 - a) ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione;
 - b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni a decorrere dalla data di ricezione del provvedimento.
 - c) ricorso all'Autorità giudiziaria ordinaria ove ne ricorrano le condizioni.

Art. 21 - Informativa trattamento dati personali e pubblicità

1. Si informano i partecipanti al presente procedimento che i dati personali ed aziendali ad esso relativi saranno oggetto di trattamento da parte della Regione Abruzzo o dei soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati, con le modalità sia manuale che informatizzata, esclusivamente al fine di poter assolvere tutti gli obblighi giuridici previsti da leggi, regolamenti e dalle normative unionali nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate. Il responsabile del trattamento dei dati personali è il Dirigente del Servizio Supporto Specialistico all'Agricoltura di Avezzano presso cui è possibile esercitare i diritti previsti dall'articolo 7 del Codice della privacy (decreto legislativo 196/2003).
2. Ai fini e per gli effetti di cui agli artt.7 e 8 della L. n. 241 del 7/08/1990, si forniscono i seguenti elementi:
 - a) Amministrazione procedente: Regione Abruzzo, Dipartimento Agricoltura -Servizio Supporto Specialistico all'Agricoltura di Avezzano, Ufficio Direttiva Nitrati, Qualità dei suoli e Servizi Agrometeo;
 - b) Oggetto del Procedimento: concessione di aiuti ai sensi del CSR 2023-2027 - SRA-19;
 - c) Responsabile del procedimento per la predisposizione e pubblicazione del bando e delle attività di coordinamento: il Dirigente del Servizio Supporto Specialistico all'Agricoltura di Avezzano;
 - d) Responsabile del procedimento ai fini dell'attuazione del bando: Il Responsabile dell'Ufficio Direttiva Nitrati Qualità dei suoli e Servizi Agrometeo;
 - e) Rimedi esperibili in caso di inerzia dell'Amministrazione: ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dall'approvazione della graduatoria definitiva;
 - f) Data di presentazione dell'istanza: coincide con la data di "rilascio" dell'istanza da parte del SIAN;
 - g) Data ultima presentazione domanda: 15 maggio 2023 (salvo proroghe);
 - h) Ufficio dove si può prendere visione degli atti: Ufficio Direttiva Nitrati, Qualità dei suoli e Servizi Agrometeo e Ufficio Tutela Fitosanitaria.

Art. 22 - Disposizioni generali

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia alle norme unionali, nazionali e regionali vigenti.
2. Il sistema delle riduzioni e delle sanzioni sarà aggiornato adeguandolo al nuovo quadro normativo di riferimento con successivi provvedimenti.

3. Il presente avviso pubblico può essere oggetto di modifiche ed integrazioni, che potranno essere definite anche con atti dirigenziali, nel caso in cui saranno necessari adeguamenti derivanti dal quadro normativo di riferimento o modifiche di natura procedurale e amministrativa.

Riferimenti normativi

- Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
- Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013;
- Regolamento (UE) 2021/2117 che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultra periferiche dell'Unione;
- Regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione del 4 maggio 2022 che integra il Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione del 31 maggio 2022 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di gestione e controllo della politica agricola comune;
- Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE
- Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi
- Decreto 22 gennaio 2014 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali relativo all'adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»
- Direttiva 2000/60/ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque
- Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici
- Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche
- Documento di orientamento del Ministero della Salute - Prodotti fitosanitari "Misure di mitigazione del rischio per la riduzione della contaminazione dei corpi idrici superficiali da deriva e ruscellamento", del 15 marzo 2017

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- DGR n. 586 del 18/10/2022 “Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio. Complemento di programmazione Abruzzo per lo Sviluppo Rurale 2023-2027. Approvazione versione preliminare.” e s.m.i.
- L.R. 14 settembre 1999, n. 77 “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”.

ALLEGATO A - COLTURE ORTICOLE: prodotti candidati alla sostituzione per difesa da parassiti animali e vegetali e numero massimo trattamenti (SRA19/Azione 2)

coltura	CS/DPI	numero massimo trattamenti	coltura	CS/DPI	numero massimo trattamenti	coltura	CS/DPI	numero massimo trattamenti	coltura	CS/DPI	numero massimo trattamenti	coltura	CS/DPI	numero massimo trattamenti					
AGLIO	Tebuconazolo	5	CECE	Fludioxonil	2	FINOCCHIO	Difenconazolo	6	PATATA	Flupicolide	7	RADICCHIO	Difenconazolo	10					
	Ciprodinil			Emamectina			Ciprodinil			Difenconazolo			Difenconazolo		Difenconazolo	Ciprodinil	Fludioxonil	Lambdacialotrina	Emamectina
	Fludioxonil			Flupicolide			Fludioxonil			Fludioxonil			Fludioxonil		Fludioxonil	Fludioxonil	Fludioxonil	Emamectina	Emamectina
	Etofenprox			Isopirazam			Lambdacialotrina			Lambdacialotrina			Lambdacialotrina		Lambdacialotrina	Lambdacialotrina	Emamectina	Emamectina	
ANGURIA	Lambdacialotrina	6	CETRIOLO	Tebuconazolo	7	INDIVIA RICCIA E SCAROLA	Difenconazolo	10	PEPERONE	Oxamyl	10	RAVANELLO	Difenconazolo	1					
	Flupicolide			Fludioxonil			Ciprodinil			Difenconazolo			Difenconazolo		Difenconazolo	Difenconazolo	Difenconazolo	Fludioxonil	
	Isopirazam			Lambdacialotrina			Fludioxonil			Fludioxonil			Fludioxonil		Fludioxonil	Fludioxonil	Fludioxonil	Fludioxonil	
	Difenconazolo			Lambdacialotrina			Lambdacialotrina			Lambdacialotrina			Lambdacialotrina		Lambdacialotrina	Lambdacialotrina	Lambdacialotrina	Lambdacialotrina	
	Tebuconazolo			Lambdacialotrina			Lambdacialotrina			Lambdacialotrina			Lambdacialotrina		Lambdacialotrina	Lambdacialotrina	Lambdacialotrina	Lambdacialotrina	
	Tebufenpirad			Lambdacialotrina			Lambdacialotrina			Lambdacialotrina			Lambdacialotrina		Lambdacialotrina	Lambdacialotrina	Lambdacialotrina	Lambdacialotrina	
	Lambdacialotrina			Emamectina			Emamectina			Emamectina			Emamectina		Emamectina	Emamectina	Emamectina	Emamectina	
ASPARAGO	Oxamyl	3	CICORIA	Metam Na	9	LATTUGHINO	Metam K	0	PEPERONE	Metam-sodio	10	RUCOLA	Metam-sodio	8					
	Difenconazolo			Difenconazolo			Fludioxonil			Fludioxonil			Fludioxonil		Fludioxonil	Fludioxonil	Fludioxonil		
	Tebuconazolo			Ciprodinil			Ciprodinil			Ciprodinil			Ciprodinil		Ciprodinil	Ciprodinil	Ciprodinil		
	Lambdacialotrina			Fludioxonil			Fludioxonil			Fludioxonil			Fludioxonil		Fludioxonil	Fludioxonil	Fludioxonil		
BASILICO	Flupicolide	4	CIPOLLA	Etofenprox	6	LATTUGA	Emamectina	10	PISELLO	Emamectina	8	SCALOGNO	Ciprodinil	3					
	Ciprodinil			Fludioxonil			Fludioxonil			Fludioxonil			Fludioxonil		Fludioxonil	Fludioxonil	Fludioxonil		
	Fludioxonil			Flupicolide			Flupicolide			Flupicolide			Flupicolide		Flupicolide	Flupicolide	Flupicolide		
	Metossifenozide			Ciprodinil			Ciprodinil			Ciprodinil			Ciprodinil		Ciprodinil	Ciprodinil	Ciprodinil		
BIETOLA DA COSTA E A FOGLIA	Lambdacialotrina	3	DOLCETTA	Etofenprox	6	MAIS DOLCE	Lambdacialotrina	9	POMODORO DA MENSA	Lambdacialotrina	11	SEDANO	Lambdacialotrina	4					
	Etofenprox			Emamectina			Emamectina			Emamectina			Emamectina		Emamectina	Emamectina	Emamectina		
	Metossifenozide			Flupicolide			Flupicolide			Flupicolide			Flupicolide		Flupicolide	Flupicolide	Flupicolide		
CARDO	Cipermetrina	1	ERBE FRESCHE	Lambdacialotrina	6	MELANZANA	Emamectina	9	POMODORO DA MENSA	Cipermetrina	11	SPINACIO	Cipermetrina	6					
	Fludioxonil			Fludioxonil			Fludioxonil			Fludioxonil			Fludioxonil		Fludioxonil	Fludioxonil	Fludioxonil		
CARCIOFO	Tebuconazolo	7	FAGIOLINO	Ciprodinil	7	MELONE	Metam Na	6	POMODORO DA PIENO CAMPO	Metam-sodio	10	ZUCCA	Metam-sodio	4					
	Difenconazolo			Lambdacialotrina			Lambdacialotrina			Lambdacialotrina			Lambdacialotrina		Lambdacialotrina	Lambdacialotrina	Lambdacialotrina		
	Pirimicarb			Emamectina			Emamectina			Emamectina			Emamectina		Emamectina	Emamectina	Emamectina		
	Lambdacialotrina			Etofenprox			Etofenprox			Etofenprox			Etofenprox		Etofenprox	Etofenprox	Etofenprox		
CAROTA	Etofenprox	6	FAGIOLINO	Emamectina	7	MELONE	Metam K	9	POMODORO DA PIENO CAMPO	Emamectina	10	ZUCCA	Metam-sodio	4					
	Lambdacialotrina			Fludioxonil			Fludioxonil			Fludioxonil			Fludioxonil		Fludioxonil	Fludioxonil	Fludioxonil		
	Cipermetrina			Cyprodinil			Cyprodinil			Cyprodinil			Cyprodinil		Cyprodinil	Cyprodinil	Cyprodinil		
	Oxamyl			Flupicolide			Flupicolide			Flupicolide			Flupicolide		Flupicolide	Flupicolide	Flupicolide		
	Metam Na			Metossifenozide			Metossifenozide			Metossifenozide			Metossifenozide		Metossifenozide	Metossifenozide	Metossifenozide		
CAVOLI RAPA	Metam K	2	FAGIOLINO	Emamectina	7	MELONE	Emamectina	9	POMODORO DA PIENO CAMPO	Metam-sodio	10	ZUCCA	Metam-sodio	4					
	Fludioxonil			Fludioxonil			Fludioxonil			Fludioxonil			Fludioxonil		Fludioxonil	Fludioxonil	Fludioxonil		
CAVOLI INFIORESCENZA	Lambdacialotrina	6	FAGIOLINO	Lambdacialotrina	7	MELONE	Tebufenpirad	6	POMODORO DA PIENO CAMPO	Oxamyl	10	ZUCCA	Tebufenpirad	4					
	Emamectina			Cipermetrina			Cipermetrina			Cipermetrina			Cipermetrina		Cipermetrina	Cipermetrina	Cipermetrina		
	Esvenvalerate			Etofenprox			Etofenprox			Etofenprox			Etofenprox		Etofenprox	Etofenprox	Etofenprox		
	Cipermetrina			Emamectina			Emamectina			Emamectina			Emamectina		Emamectina	Emamectina	Emamectina		
CAVOLI A FOGLIA	Pirimicarb	3	FAGIOLINO	Pirimicarb	7	MELONE	Metam-potassio	6	POMODORO DA PIENO CAMPO	Metam-potassio	10	ZUCCA	Metam-potassio	4					
	Difenconazolo			Fludioxonil			Fludioxonil			Fludioxonil			Fludioxonil		Fludioxonil	Fludioxonil	Fludioxonil		
CAVOLI A TESTA	Lambdacialotrina	6	FAGIOLINO	Lambdacialotrina	7	MELONE	Emamectina	6	PREZZEMOLO	Emamectina	5	ZUCCA	Emamectina	4					
	Difenconazolo			Fludioxonil			Fludioxonil			Fludioxonil			Fludioxonil		Fludioxonil	Fludioxonil	Fludioxonil		
	Lambdacialotrina			Tebuconazolo			Tebuconazolo			Tebuconazolo			Tebuconazolo		Tebuconazolo	Tebuconazolo	Tebuconazolo		
	Etofenprox			Lambdacialotrina			Lambdacialotrina			Lambdacialotrina			Lambdacialotrina		Lambdacialotrina	Lambdacialotrina	Lambdacialotrina		
	Lambdacialotrina (Ela)			Cipermetrina			Cipermetrina			Cipermetrina			Cipermetrina		Cipermetrina	Cipermetrina	Cipermetrina		
	Emamectina		Emamectina		Emamectina		Emamectina		Emamectina		Emamectina		Emamectina						

ALLEGATO B - COLTURE ORTICOLE: prodotti candidati alla sostituzione per diserbo e numero massimo trattamenti (SRA19/Azione 2)

Colture	Sostanze attive candidate alla sostituzione	numero massimo trattamenti	Colture	Sostanze attive candidate alla sostituzione	numero massimo trattamenti
AGLIO	Pendimetalin	1	FRAGOLA		
	Aclonifen	1	INDIVIA E SCAROLA	Propizamide	1
ANGURIA				Pendimetalin	1
ASPARAGO	Pendimetalin	1	LATTUGA	Propizamide	1
	Metribuzin	1		Pendimetalin	1
ARACHIDE	Pendimetalin	0	LATTUGHINO	Propizamide	0
BASILICO			MAIS DOLCE	Tembotrione	1
BIETOLA FOGLIA				Pendimetalin	0
CARCIOFO	Pendimethalin	0	MELANZANA	Pendimetalin	1
	Oxifluorfen	0	MELONE		
	Aclonifen	0	PATATA	Aclonifen	1
CARDO	Pendimethalin	1		Flufenacet	1
	Aclonifen	1		Pendimetalin	1
	Pendimetalin	1		Metribuzin	2
CAVOLO A TESTA	Metribuzin	1	PEPERONE	Aclonifen	1
	Pendimetalin	1		Pendimetalin	1
CAVOLI RAPA			PISELLO	Aclonifen	1
CAVOLI INFIORESCENZA		1		Pendimetalin	1
CAVOLI A FOGLIA		1		Metribuzin	1
CAVOLO A TESTA		1		Imazamox	1
CECE	Aclonifen	1	POMODORO PIENO CAMPO	Aclonifen	1
	Pendimetalin	1		Pendimetalin	1
	Metribuzin	1		Flufenacet	1
CETRIOLO				Metribuzin	2
CICORIA	Pendimetalin	1	POMODORO MENSA		
	Propizamide	1	PORRO	Pendimetalin	1
CIPOLLA	Pendimetalin	1	PREZZEMOLO		
	Aclonifen	1	RADICCHIO	Propizamide	1
DOLCETTA	Propizamide	1		Pendimetalin	1
ERBE FRESCHE			RAVANELLO		
FAGIOLINO	Pendimetalin	1	RUCOLA		
	Imazamox	1	SCALOGNO	Aclonifen	1
FAGIOLO	Aclonifen	1	SEDANO	Pendimetalin	1
	Pendimetalin	1	SPINACIO	Triallate	1
	Imazamox	1	ZUCCA		
FINOCCHIO	Aclonifen	1	ZUCCHINO		
	Pendimetalin	1			
	Metribuzin	1			

Allegato C

Regione Abruzzo – Arta Abruzzo

Programma di monitoraggio per il controllo delle acque sotterranee
(Attuazione delle Direttiva 2000/60/CE, D. Lgs. 152/2006 e S.M.I., D. Lgs. 30/2009, D.M. 6 luglio 2016)

Stato chimico dei corpi idrici nel II ciclo sessennale 2015-2020

Tab. 6.2.1 – Superamento dei valori medi Soglia/Standard per i pesticidi nel sessennio 2015-2020, pag. 138

Elenco E	
Comuni della Piana del Fucino, dell’Imele e del Tronto con presenza di siti che presentano valori di soglia superiore allo 0	
Comune	Provincia
Aielli	AQ
Avezzano	AQ
Capistrello	AQ
Celano	AQ
Cerchio	AQ
Collarmentele	AQ
Gioia dei Marsi	AQ
Lecce nei Marsi	AQ
Luco dei Marsi	AQ
Magliano dei Marsi	AQ
Ortucchio	AQ
Pescina	AQ
San Benedetto dei Marsi	AQ
Scurcola Marsicana	AQ
Tagliacozzo	AQ
Trasacco	AQ
Ancarano	TE
Colonnella	TE
Controguerra	TE
Martinsicuro	TE
S. Egidio	TE
Torano	TE